



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

***DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE***

N° 821 del 19/12/2025

OGGETTO: CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER MEDICO SPECIALISTA IN CHIRURGIA CON SPECIFICA COMPETENZA IN SENOLOGIA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI AVVISO PUBBLICO EMESSO DA AZIENDA ZERO

PROPONENTE: S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con D.G.R. n° 23-653/2024/XII del 23.12.2024)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione dei pareri dei Direttori: Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO: CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER MEDICO SPECIALISTA IN CHIRURGIA CON SPECIFICA COMPETENZA IN SENOLOGIA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI AVVISO PUBBLICO EMESSO DA AZIENDA ZERO

Il Dirigente Amministrativo delegato ai sensi della deliberazione n. 750/2025 della S.C. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria:

PREMESSO che con note del 25/11/2025 e del 17/12/2025 il Direttore della s.c. Chirurgia Generale richiede il conferimento di un incarico di collaborazione con un medico chirurgo che abbia specifica competenza in Senologia, al fine di ridurre la mobilità passiva nonché il recupero delle liste d'attesa;

PRESO ATTO che l'Azienda Sanitaria Zero con deliberazione n. 404/01.02/2024 del 23.12.2024 ha indetto avviso pubblico per la predisposizione di elenchi di medici idonei cui conferire incarichi di lavoro autonomo per attività presso i servizi sanitari Core delle Aziende Sanitarie Piemontesi nell'anno 2025, aperto sino al 31.12.2025;

che il bando del predetto avviso prevede che le Aziende Sanitarie procederanno al conferimento di incarichi libero professionali secondo le proprie necessità, previa procedura comparativa, fino al prossimo 31.12.2025, sulla base dei relativi elenchi di professionisti, redatti da Azienda Zero, per un impegno lavorativo massimo di 38 ore settimanali;

che con provvedimento n. 471/01.02/2025 del 5/11/2025, affinché le ASR possano adottare i provvedimenti di competenza, Azienda Zero ha ammesso alla procedura i candidati di cui agli elenchi allegati al provvedimento medesimo e relativi al mese di Ottobre 2025, specificando che le Aziende potranno attingere dai suddetti elenchi, previa procedura comparativa, per far fronte alle proprie necessità assistenziali, solamente dopo avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno;

che dagli elenchi sopracitati per la disciplina di chirurgia generale sono presenti due candidati in possesso della specializzazione in Chirurgia Generale, dott. Cozzaglio Federico Carlo Maria, nato il 11/9/1954, e dott. P.M., nato il 22/4/1957;

PRECISATO che il dott. P.M. è già titolare in ASL di un incarico libero professionale ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 per medico specialista in chirurgia generale;

PRESO ATTO della nota del 25/11/2025 con la quale il Direttore della s.c. Chirurgia Generale comunica che il professionista sopraindicato, dott. Cozzaglio Federico Carlo Maria, è pienamente idoneo allo svolgimento dell'incarico in questione in quanto specialista di elevata competenza in campo senologico, che "... permetterebbe al nostro centro di diventare un riferimento sempre più presente per la popolazione..."

CONSIDERATE le motivazioni indicate dal direttore della s.c. Chirurgia Generale a supporto della richiesta di conferimento di un incarico di collaborazione con un medico specialista in chirurgia generale con specifica competenza in ambito senologico (riduzione della mobilità passiva e delle liste d'attesa)

RICHIAMATA la D.G.R. 6 maggio 2019 n. 46-8909, secondo cui:

-in via eccezionale per sopperire alla grave carenza di medici specialisti, nel rispetto dei tetti di spesa per il personale assegnato a ciascuna Azienda con D.G.R. n. 40-7703 del 12/10/2018 e dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale P.T.F.P. triennio 2019-2021 approvati con D.G.R. n. 27-8855 del 29/04/2019, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza qualora risulti oggettivamente impossibile disporre assunzioni di personale medico con rapporto di lavoro subordinato o, in subordine, con contratti di lavoro flessibile ordinariamente previsti, possono stipulare contratti di lavoro autonomo con personale medico collocato in quiescenza nel rispetto della richiamata normativa e secondo gli orientamenti in materia espressi dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

- le Aziende potranno inoltre valutare la possibilità di conferire, in via subordinata e residuale, incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici collocati in quiescenza dopo il compimento del requisito di età per la pensione di vecchiaia maturato ai sensi della normativa in materia vigente, anche se ex dipendenti dell'Azienda procedente oppure che con la stessa Amministrazione conferente abbiano avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 della L. n. 724 del 23/12/1994 (incarichi di consulenza);

- le Aziende del SSR anche nel caso di conferimento di incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici collocati in quiescenza dovranno rispettare, in analogia a quanto previsto per il rapporto di lavoro subordinato, il limite massimo di permanenza in servizio previsto dall'art. 15 -nonies

del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., secondo il quale non può essere comunque superata, da parte del prestatore di lavoro, l'età anagrafica di 70 anni;

RITENUTO

pertanto, in considerazione della necessità di ridurre la mobilità passiva e le liste d'attesa in ambito di chirurgia senologica, di procedere al conferimento di n. 1 incarico libero professionale al candidato presente negli elenchi approvati da Azienda Zero con provvedimento n. 471/01.02/2025 del 5/11/2025, dott. Cozzaglio Federico Carlo Maria, nato il 11/9/1954, in possesso di tutti i requisiti richiesti;

di conferire l'incarico suddetto dalla data di approvazione della presente deliberazione e sino al 10/9/2026, data di raggiungimento del limite massimo di permanenza in servizio del Professionista, e con un impegno di 18 ore settimanali da svolgersi presso la s.c. Chirurgia del P.O. di Borgomanero e gli afferenti ambulatori in Oleggio e Novara;

CONSIDERATO

che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
- le prestazioni richieste sono di natura temporanea (per un periodo fino al prossimo 10.09.2026) ed altamente qualificata (medico specializzato) e si ricorre alle medesime in caso di impossibilità oggettiva di utilizzare personale della struttura in questione;
- il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incaricando, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

CONSIDERATO

altresì che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:

- la volontà delle Parti, è chiara e inequivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;
- non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all'organizzazione del Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente;
- il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, né alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l'attività aziendale;

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito all'indizione di avviso pubblico per la predisposizione di graduatorie di medici idonei cui conferire incarichi di lavoro autonomo per attività presso i servizi sanitari Core delle Aziende Sanitarie Piemontesi, emesso da Azienda Zero con provvedimento n. 404/01.02/2024 del 23.12.2024, al fine di ridurre la mobilità passiva e il recupero delle liste d'attesa per l'attività di senologia:

- di prendere atto del provvedimento n. 471/01.02/2025 del 5/11/2025, con il quale Azienda Zero, affinché le ASR possano adottare i provvedimenti di competenza, ha ammesso alla procedura i candidati di cui agli elenchi allegati al provvedimento medesimo e relativi al mese di Ottobre 2025, nei quali risultano due candidati in possesso della specializzazione in Chirurgia Generale, dott. Cozzaglio Federico Carlo Maria, nato il 11/9/1954, e dott. P.M., nato il 22/4/1957;

- di dare atto il candidato dott. P.M., nato il 22/4/1957 è già titolare in ASL di un incarico libero professionale ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 per medico specialista in chirurgia generale;

- di prendere altresì atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;

- di procedere pertanto a conferire incarico di lavoro autonomo di tipo libero professionale al dott. Cozzaglio Federico Carlo Maria nato il 11/9/1954, consistente nell'acquisizione di prestazioni di medico specializzato in chirurgia generale per prestazioni di chirurgia senologica, previa verifica della disponibilità dell'interessato, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione e sino al 10/9/2026, data di raggiungimento del limite massimo di permanenza in servizio, e con un impegno di 18 ore settimanali da svolgersi presso la s.c. Chirurgia del P.O. di Borgomanero e gli afferenti ambulatori in Oleggio e Novara;

- di dare atto inoltre che l'emolumento del contratto sarà pari ad €. 80,00= orari lordi così come previsto dal bando emesso da Azienda Zero in premessa citato;
- di dare atto che il rapporto qui costituito, subordinato alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinato dal contratto allegato è "qualificato" quale incarico libero-professionale;
- di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;
- di pubblicare i dati relativi all'incarico conferito con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO;
- di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Direttore della s.c. Chirurgia Generale che con tale delega viene istituito quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;
- di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;
- di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;
- di dare atto che per la spesa indotta dal presente provvedimento, quantificabile in €. 51.840/00 sarà iscritto ai competenti conti del Bilancio 2026;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraesposta proposta istruttoria;
con il concorso dei pareri dei Direttori: Amministrativo e Sanitario;

**DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE**

II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Penna)
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 4 pagine e di n.1 allegato allegato n.1 – fac simile contratto di lavoro - composto da n. 8 pagine.

ASL NO

SEDE LEGALE Viale Roma, 7 - Novara

CONTRATTO DI
PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

- PARTI -

In esecuzione del provvedimento n. del

- A) Azienda Sanitaria Locale NO di Novara, con sede in Novara, (NO)
Viale Roma 7 – C.F. e P.I. n. 01522670031 nella persona del
Direttore Generale dott. Angelo Penna, domiciliato per la carica ai
fini del presente accordo presso la Sede dell'ASL NO
- B) Dott. _____, residente in _____ (CF _____ - P.IVA.: _____),
domiciliato presso sé medesimo, [di seguito: "**Prestatore**"], medico
specializzato in chirurgia.

Premesse.

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni esposte nell'atto deliberativo,
approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella
necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed
intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore; che
accetta tale costituzione.

Le Parti concordano di stipulare un *contratto di lavoro autonomo*
concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel *contratto di*
prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c.

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali presso la **s.c. Chirurgia e le sedi afferenti di Oleggio e Novara**. Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

Art. 1 Qualificazione del rapporto.

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: **3** e **7**, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

Art. 2 Oggetto del rapporto.

Oggetto del presente contratto sono prestazioni libero professionali di **medico specializzato in Chirurgia con specifiche competenze in chirurgia senologica**, per **n.18 ore settimanali** da svolgersi presso la **s.c. Chirurgia del P.O. di Borgomanero e le sedi afferenti di Oleggio e Novara**.

Art. 3 Autonomia del Prestatore.

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: **né**

professionale; né organizzativa; da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.

3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di “*gestire*” tale coordinamento, **il Direttore della s.c. Chirurgia**, che ha assunto e svolgerà l'incarico di “*referente operativo*” dell'esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell'art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s'è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili per l'esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c. , salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 Durata.

Il presente contratto **decorre dal _____ sino al 10/09/2026,**
data di raggiungimento del limite massimo di permanenza in
servizio. È inoltre fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del
recesso ad nutum (prima della scadenza sopraindicata).

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

Art. 6 Compenso.

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il*
compenso omnicomprensivo lordo di €. **80,00 orari (ottanta/00).**

Tale compenso si intende remunerativo: *sia della prestazione resa*
dal Prestatore; sia delle spese (generalì e speciali) da quest'ultimo
sostenute, per rendere la prestazione.

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica
tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del
Direttore della s.c. Chirurgia del P.O. di Borgomanero delle
prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di
mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di
richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte
del “*Referente operativo*” individuato con il presente disciplinare, del
corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell'inapplicabilità
del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 Disposizioni particolari.

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (*artt. 2229 ss. codice civile*).

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento*), nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 30 giorni;**
- **per il Prestatore, 30 giorni.**

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l'art. 2237 cod. civ. e non l'art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell'effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell'altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

Si stabilisce inoltre che nel caso di rescissione del presente contratto da parte del Committente a seguito di disposizioni normative o indicazioni regionali regolamentanti il limite di età per l'esercizio della professione, nulla sarà dovuto al Prestatore in termini di preavviso e di penale per mancato preavviso;

- 7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del “*Referente operativo*” o di altri soggetti dell’A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull’autonomia di cui all’art. 3.
- 7.4.) Il Prestatore, assumendosi il rischio della responsabilità della propria opera professionale, dovrà essere coperto da **polizza assicurativa** per i rischi RC nei confronti di terzi derivanti dalla propria prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 3, del D.L. n. 138/2022, nonché di un'adeguata polizza assicurativa per colpa grave ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017.
- 7.5.) Il Prestatore, in quanto in condizione di Professionista Pensionato, ha verificato la cumulabilità o meno dei redditi derivanti dal presente rapporto di lavoro con i redditi da pensione e, se dovute, si impegna a effettuare all’ente previdenziale le dovute comunicazioni.

Art. 8 Bollo e registrazione.

Il presente contratto rientra nella previsione di cui al ***secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*** e, pertanto, ***è soggetto a registrazione in caso d’uso [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)]*** e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa *ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986*, con relativo onere a carico della parte interessata.

Le spese di bollo sono a carico del prestatore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, li _____

A.S.L. NO - NOVARA
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Angelo Penna

IL PRESTATORE
Dott. _____